

Codice A1813C

D.D. 16 luglio 2026, n. 1375

T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica in sanatoria N.78/2026 ex R.D. 523/1904 per l'intervento di riqualificazione del corpo idrico Dora Riparia nella tratta Cesana - Mollieres, in comune di Cesana Torinese (To) nell'ambito del Bando pubblico per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 20-5978 del 18/11/2022 della Regione



ATTO DD 1375/A1813C/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica in sanatoria N.78/2026 ex R.D. 523/1904 per l'intervento di riqualificazione del corpo idrico Dora Riparia nella tratta Cesana – Mollieres, in comune di Cesana Torinese (To) nell'ambito del Bando pubblico per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 20-5978 del 18/11/2022 della Regione Piemonte - CUP I16I23000030002

Con nota protocollo n. 5157 del 30/05/2025 (protocollo regionale n. 24919 del 30/05/2025) il Comune di Cesana Torinese, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica in sanatoria ex Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 per il mantenimento di un intervento di “Riqualificazione del corpo idrico Dora Riparia nella tratta Cesana – Mollieres, in comune di Cesana Torinese (To)” nell'ambito del Bando pubblico per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 20-5978 del 18/11/2022 della Regione Piemonte;

il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.04.2023; le variazioni al progetto definitivo/esecutivo sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25.01.2024;

all'istanza sono stati allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo redatti dal Dott. Federico Morra di Cella del Consorzio Forestale Alta Valle Susa;

a seguito dell'esame degli atti progettuali qui trasmessi e del sopralluogo effettuato da funzionari di questo Settore in data 29/07/2025 con nota in data 19/08/2025 prot. 37290 vengono richieste alcune modifiche/integrazioni agli atti progettuali;

con nota pervenuta in data 10/12/2025 al prot. 54898 il Comune di Cesana Torinese trasmette le modifiche ed integrazioni richieste con la nota precedentemente richiamata.

Le opere da mantenere consistono in alcuni pennelli in massi e talee, in sponda orografica dx, aventi sezione trasversale trapezoidale con base maggiore pari a 3,0 m base minore 1,40 m ed altezza totale di 2,50 m il cui piano di fondazione è stato impostato ad una profondità di circa 1,50 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni interessate. La lunghezza esposta verso alveo è di circa 10,0 m.

Per ogni altra geometria di dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali esaminati, esclusivamente in formato digitale, a firma del Dott. Federico Morra di Cella del Consorzio Forestale Alta Valle Susa

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Cesana Torinese (TO), al mantenimento degli interventi descritti nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nessuna variazione agli interventi realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, delle opere previste ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere in progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in

ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

4) il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

5) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

6) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Roberto Cagna
Riccardo Crivellari

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli